

Comune di Castelbianco

PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 3

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI.

Nell'anno DUEMILAVENTI addì QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 20.00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge Comunale, vennero per oggi convocati a porte chiuse ed in convocazione ORDINARIA i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
SCOLA VALERIO	X	
AURAME FRANCO	X	
TARAMASSO ANGELO	X	
ISOLICA GRAZIELLA	X	
CASCI CINZIA		X
SANTANGELO ROBERTO	X	
BALBO STEFANO	X	
FENOCCHIO DANIELA	X	
SCOLA MARINA	X	
SCOLA SAMUELE		X
TOTALE	8	2

Presiede il Sig.: Valerio Scola – Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Trevisano, Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs n. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella L. 27.12.2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, *"A decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone, di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è, comunque, comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.
- ai sensi del comma 847 del medesimo art. 1, *"847. Sono abrogati i capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993, gli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del D.Lgs. n. 507/1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi*

ed aree pubbliche appartenenti alle regioni, di cui agli artt. 5 della L. 16.05.1970, n. 281, e 8 del D.Lgs. 06.05.2011, n. 68”.

- ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30.12.2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.02.2020, n. 8, è stato disposto che: *“Limitatamente all'anno 2020, non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui, rispettivamente, ai capi I e II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui, rispettivamente, agli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, che, nella parte relativa alla potestà regolamentare, in materia di Canone unico patrimoniale, prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'ar. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- e) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- f) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- g) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità, di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993;

TENUTO CONTO che la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è e rimarrà di competenza comunale;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della L. n. 160/2019: *“Il canone è disciplinato dagli enti, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi, che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*.

ESAMINATA la bozza di Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale, allegata alla presente proposta di deliberazione;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone, in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge, che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto, quantomeno al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

RITENUTO di proporre l'approvazione del suddetto Regolamento, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal primo gennaio 2021, così come previsto dal comma 4 bis dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020, salvo eventuali e diverse disposizioni di legge sul punto;

VISTI:

-l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.12.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno, a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

-il comma 4 bis dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020, che stabilisce “*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all'art. 151, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000, è differito al 31 gennaio 2021*”;

-il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2021, successivamente rinviato al 31.05.2021;

ACQUISITO il parere del revisore unico dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/00, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge, dei n. 8 Consiglieri presenti e votanti, nessuno. astenuto,

D E L I B E R A

1. di APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, il Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico (C.U.P.), ai sensi della L. n. 160/2019, art. 1, commi 816-847, composto di n. 45 articoli, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di DARE ATTO che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP e imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
3. di DARE ATTO, altresì, che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, recate dall’art. 1, commi 816 e seguenti della L. 27.12.2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
4. di STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal giorno 01.01.2021, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, salvo diverse disposizioni di legge;
5. di DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento, approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
6. di PUBBLICARE copia della presente deliberazione, unitamente al relativo Regolamento, ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, nell’ apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
7. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, dei n. 8 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo Trevisano

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo Trevisano

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Valerio Scola

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero 100

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 28.05.2021 per rimanervi n. 15 giorni interi e consecutivi.

Lì, 28.05.2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo Trevisano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO
